

Unione Province d'Italia



UPI

Consegnato nelle
scuote del 17 luglio
2008
PS

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

*“Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico”*

Roma, 17 luglio '08

Premessa

L'Unione delle Province d'Italia evidenzia che nel suo documento di proposte al Governo e al Parlamento per la XVI legislatura ha sottolineato l'esigenza di *"una riorganizzazione profonda della pubblica amministrazione nel suo agire quotidiano, che alleggerisca gli oneri burocratici, garantisca l'efficienza e la trasparenza, incentivi la produttività dei pubblici dipendenti, migliori la funzionalità e la qualità dei servizi"*.

La riforma del sistema contrattuale pubblico e privato, con la previsione dei rinnovi triennali e la valorizzazione dei contratti decentrati, può essere l'occasione per dare maggiore efficienza al lavoro pubblico, con nuove forme di reclutamento, formazione e crescita professionale, che premino la professionalità e il merito ed incentivino la mobilità e la pratica di competenze in diversi settori dell'ente e nelle diverse pubbliche amministrazioni, attraverso un nuovo sistema di contrattazione nel pubblico impiego che consenta un confronto diretto tra i Comitati di settore e i sindacati per la stipula dei CCNL, nel quadro delle risorse individuate nelle leggi finanziarie, valorizzando l'ARAN come Agenzia tecnica che segue l'evoluzione delle vicende contrattuali ed assiste le parti nella conclusione dei contratti.

Per questi motivi, l'Unione delle Province d'Italia apprezza le finalità complessive del *"Disegno di legge delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico"*, ed esprime parere favorevole a condizione che siano accolte le osservazioni e gli emendamenti di seguito riportati in parte accolti in sede tecnica.

Allo stesso tempo si sottolinea l'esigenza di precisare gli ambiti della delega al fine di garantire il rispetto delle competenze costituzionali delle autonomie territoriali in materia di organizzazione degli uffici e coordinare l'intervento normativo con le scelte riservate ai contratti di lavoro.

ART. 1 (Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

All'art. 1, comma 4, deve essere chiarito l'ambito di applicazione dell'intervento di revisione del TU 165/01 in considerazione della autonomia statutaria e della potestà normativa che spetta ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni in materia di disciplina della loro organizzazione, ai sensi degli articoli 114 e 117, commi 4 e 6, della Costituzione.

Il Comma andrebbe riformulato pertanto in questo modo:

- “I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione, **nonché i principi generali dell’ordinamento giuridico di diretta derivazione costituzionale cui le amministrazioni territoriali, nell’ambito della propria potestà organizzativa, adeguano la propria disciplina**”.

Su questo punto dirimente, invece del previsto parere sui decreti legislativi, dovrebbe essere prevista un’intesa in Conferenza unificata.

Art. 2 (Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

L’Unione delle Province d’Italia condivide l’esigenza di una delega complessiva per la riforma della disciplina della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico.

Per questi motivi ritiene che le disposizioni di carattere ordinamentale che sono contenute nel DL 112/08 dovrebbero essere ricondotte nell’ambito della presente delega. In particolare:

- si propone di **stralciare dal dl 112/08 l’articolo 67 “Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei CCNL”** per collocare il confronto sulle relative disposizioni nella prospettiva della riforma organica dell’ordinamento del lavoro pubblico, prevista dalla presente legge delega.

Al fine di definire meglio i confini tra ciò che è riservato alla legge e ciò che è riservato al contratto occorre precisare nei punti 3 del comma 2 che si fa riferimento ai criteri generali per l’incentivazione della produttività, poiché la scelta degli strumenti specifici è riservata alla contrattazione collettiva. In particolare occorre:

- sostituire le parole “individuazione degli strumenti volti” con le parole “**criteri generali per**”.

Relativamente alla delega specifica di riforma dell’ARAN si sottolinea l’esigenza di semplificare le procedure di contrattazione, di rafforzare il ruolo dei Comitati di settore rafforzandone il potere di indirizzo nei confronti dell’ARAN e di precisare il ruolo dell’Organismo di coordinamento dei comitati di settore che deve rappresentare la sede unitaria di elaborazione degli indirizzi per la contrattazione e di interlocuzione con i sindacati. In particolare occorre:

- riformulare il punto 3 nel modo seguente: “ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, **rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell’ARAN**”;
- aggiungere il seguente punto 3 bis): “**definizione delle funzioni dell’Organismo di coordinamento dei comitati di settore come sede**

unitaria di elaborazione degli indirizzi generali per la contrattazione e di interlocuzione con i sindacati”;

- aggiungere il seguente punto 7): “semplificazione del procedimento di contrattazione attraverso l’eliminazione dei controlli che non siano strettamente funzionali alla verifica della compatibilità dei costi degli accordi collettivi”.

Art. 3 (Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche)

Art. 4 (Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

I due articoli individuano principi e criteri per valutare le strutture e il personale e favorire il merito e la premialità.

Dal punto di vista concettuale sarebbe preferibile distinguere un articolo che riguardi le strutture e i servizi (“principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e dei servizi”) e un articolo che riguardi il personale (“Principi e criteri in materia di valutazione del personale per favorire il merito e la premialità”).

In particolare si propone di

- stralciare dall’art. 4 il punto c).

Art. 5 (Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica)

Ferma restando la necessità di verificare quali disposizioni si applichino concretamente anche alle Regioni e alle Autonomie locali si propone, in particolare, di sostituire il punto g) con il seguente:

“rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici per rafforzare l’esclusività del loro rapporto di lavoro con l’amministrazione di appartenenza e garantire l’autonomia rispetto alle organizzazioni sindacali e all’autorità politica”;

Art. 6 (Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

Si condivide l'esigenza di affidare alla legge la disciplina della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici ed occorre pertanto stabilire tassativamente per legge le fattispecie, non lasciando alla contrattazione collettiva la previsione sulla applicabilità o meno di sanzioni.

